

Lo stop alle compensazioni non tocca le cartelle non notificate

Riscossione

Il Dlgs 110/2024 ha ampliato i casi di impugnazione diretta ma resta la lacuna

Divieto di opporsi formulato in modo generico, c'è spazio per tutelare il contribuente

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

L'impugnazione diretta della cartella non notificata dovrebbe essere ammessa anche qualora al contribuente fosse impedita la compensazione dei crediti d'imposta nel modello F24, alla luce delle ultime restrizioni della legge di Bilancio 2024. Questo perché si tratta pur sempre della perdita di un beneficio nei rapporti con pubbliche amministrazioni.

La riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha ampliato i casi in cui non opera il divieto di impugnazione della cartella non notificata, conosciuta attraverso, ad

La deroga al blocco dei crediti d'imposta vale anche nei casi in cui si può perdere un beneficio verso la Pa

esempio, la lettura dell'estratto di ruolo, oltre ad aver meglio precisato quelli già esistenti. Sono state aggiunte in particolare le ipotesi in cui il debitore possa eccepire pregiudizi rivenienti dalla elaborazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa nonché dalle procedure di concessione di finanziamenti.

Il problema

È rimasta invece inalterata la disposizione di carattere residuale che ammette la deroga in esame anche in tutti i casi in cui si potrebbe perdere un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. E proprio su quest'ultimo punto si innesta la restrizione disposta con

la legge di Bilancio 2024, in vigore dal primo luglio.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 94 della legge 213/2023, se il contribuente ha debiti scaduti verso l'agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, opera il divieto assoluto di compensare i crediti d'imposta nel modello F24.

Per superare tale preclusione, occorre estinguere il debito verso l'agenzia delle Entrate-Riscossione oppure scendere al di sotto di tale importo. Si ricorda, peraltro, che il divieto riguarda per l'appunto anche i crediti d'imposta di natura sovvenzionale, quale ad esempio il credito per ricerca e sviluppo, a differenza di ciò che accade nella norma che costituisce il precedente in termini (articolo 31 del decreto legge 78/2010).

Il caso concreto

Ora, si immagini il caso di un contribuente che si veda rigettare il modello F24 contenente una compensazione di crediti d'imposta, trasmesso con gli appositi applicativi telematici dell'agenzia delle Entrate, proprio in ragione dell'esistenza di una cartella o comunque di un importo affidato scaduti, di valore complessivo maggiore di 100.000 euro. E tuttavia di tale debito il soggetto passivo viene a conoscenza solo per effetto dello scarto del modello F24.

Non vi è dubbio che ciò determinerebbe un evidente pregiudizio per l'interessato che ha fatto affidamento sui crediti d'imposta per pagare i tributi correnti, quali ad esempio le ritenute e l'Iva.

Stante la genericità, sul punto, della previsione di legge sul divieto di impugnazione della cartella (articolo 12 del Dpr 602/1973), si è dell'avviso che anche questa situazione sia meritevole di tutela, attraverso la proposizione del ricorso avverso l'atto non ricevuto dal contribuente. Tanto più che la Corte costituzionale, nella sentenza 190/2023, ha segnalato la necessità di contemperare anche altre situazioni suscettibili di legittimare l'impugnazione diretta, stante la eccessiva limitatezza della previsione di riferimento.

Norme e giurisprudenza

L'impugnazione diretta della cartella non notificata

- L'articolo 12, comma 4-bis del Dpr 602/1973 contiene una elencazione tassativa delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella di pagamento di cui si è venuti a conoscenza dalla lettura dell'estratto di ruolo, tutte caratterizzate da possibili pregiudizi lamentati dal contribuente

- Nella formulazione originaria, la norma contemplava i seguenti casi:
 - 1) rischi per la partecipazione ad appalti pubblici;
 - 2) rischi per la segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, con conseguente blocco del pagamento del credito vantato verso la pubblica amministrazione;
 - 3) rischi derivanti dalla perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione

- La riforma della riscossione ha ampliato tale casistica, aggiungendovi le ipotesi di possibili pregiudizi derivanti:
 - a) dal perfezionamento degli strumenti di regolazione del Codice della crisi (Ccii);
 - b) dalla concessione di finanziamenti;
 - c) dalla coobbligazione dell'acquirente in caso di cessione d'azienda

- Al di fuori dei casi suddetti, il contribuente non può impugnare direttamente la cartella non notificata, se non dopo la notifica del primo atto successivo ad essa, quale ad esempio il preavviso di fermo amministrativo o il pignoramento presso terzi

Gli aspetti processuali

- Con riferimento alla normativa originaria, introdotta a dicembre 2021, le Sezioni unite della Cassazione (pronuncia n. 26283/2022)

hanno affermato che la novella produce effetti nei confronti di tutti i giudizi ancora pendenti a tale data

- Per contemperare i diritti dei contribuenti che avevano avviato l'azione giudiziaria quando le suddette condizioni non erano previste, la Cassazione ha inoltre stabilito che la sussistenza delle nuove condizioni di legge può anche essere provata nei procedimenti in corso, attraverso l'istituto della rimessione in termini

- Si è pertanto dell'opinione che le medesime regole valgano a maggior ragione nei confronti delle modifiche della riforma, volte a migliorare la tenuta costituzionale del predetto divieto di impugnazione diretta

- A tale scopo, pertanto, i contribuenti potranno chiedere la rimessione in termini al giudice, anche in caso di giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione

Il caso della compensazione dei crediti d'imposta

- La legge di Bilancio 2024 ha stabilito il divieto di compensare qualsiasi credito d'imposta, nel modello F24, se il contribuente ha debiti scaduti con l'agente della riscossione per importi maggiori di 100.000 euro

- Potrebbe quindi accadere che il contribuente si veda scartare il modello F24 telematico contenente una compensazione a causa di una cartella scaduta e mai ricevuta

- Si è dell'opinione che in questa situazione il contribuente possa lamentare la perdita di un beneficio verso l'Erario (il diritto di compensazione) e, per tale via, sia legittimato a impugnare la cartella di cui è venuto a conoscenza in occasione dello scarto del modello F24